

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 16/04/2024

FATTO

Con ricorso presentato il 6.11.2023, parte attrice lamenta che l'intermediario non abbia dato seguito alle disposizioni impartite in merito ad un *dossier* titoli giacente presso lo stesso, omettendo di fornire informazioni al riguardo.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, vertendosi di servizi di investimento. Nel merito osserva quanto segue: i ricorrenti, contitolari di un deposito titoli in amministrazione, con lettera del 9.2.2022 ma ricevuta il 17.2.2002, formalizzavano la richiesta di trasferimento di tutti i titoli detenuti, oltre che il rimborso delle azioni della Sicav ***; è dunque documentalmente provato che i ricorrenti avevano, con la richiesta citata, liberamente optato per il trasferimento dei titoli tramite la c.d. procedura "ordinaria" che, a differenza del servizio interbancario "TDT", non soggiace né a regole né, tanto meno, a predefinite tempistiche di gestione; il 25.2.2022 (venerdì), la banca di destinazione scelta dai ricorrenti istruiva, tramite il servizio interbancario "TDT", una richiesta di trasferimento titoli (avente ad oggetto gli stessi titoli della richiesta ordinaria) che l'odierna resistente recepiva il 28.2.2022; con lettera di reclamo risalente all'8.3.2022, i ricorrenti sollecitavano il rimborso delle azioni della Sicav e il trasferimento di tutti i titoli detenuti; l'intermediario



comunicava l'esecuzione del rimborso della Sicav nonché lo scarico di tutti i titoli detenuti ad eccezione di uno, rifiutato a causa del blocco disposto a seguito dei provvedimenti sanzionatori adottati in merito al conflitto bellico Russia-Ucraina, come precisato ai clienti in sede di riscontro; nessuna eventuale responsabilità, dunque, può essere ascritta a parte resistente, posto che il fatto impeditivo non è a questa addebitabile. La richiesta di risarcimento dei danni risulta, quindi, priva dei necessari supporti probatori nonché del tutto strumentale, generica ed infondata, non essendo stato fornito alcun elemento probatorio a sostegno dell'istanza.

In relazione alle rispettive argomentazioni, i ricorrenti chiedono all'Arbitro quanto segue: «ci affidiamo al suo operato per avere un risarcimento dei danni subiti a causa della mancata considerazione delle nostre disposizioni inviate in data 10.2.2022 e delle mancate informazioni ricevute su un titolo in nostro possesso sul *dossier* titoli». Dal canto suo, l'intermediario chiede che il Collegio voglia: «1. In via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile stante quanto argomentato, data l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario, essendo oggetto di contestazione un servizio di investimento e vertendosi in tema di tassazione; 2. nel merito, dichiararsi il rigetto del ricorso in quanto infondato per i motivi esposti».

DIRITTO

1. L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'ABF, in quanto la questione sottoposta al Collegio rientrerebbe nella materia dei "servizi di investimento", sottratta dalla competenza ABF ai sensi delle Disposizioni sul funzionamento dell'ABF; cfr. sez. I, § 4: «sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Al riguardo, da un lato, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 5 TUF, rientra nella nozione di "servizi ed attività di investimento" l'"esecuzione di ordini per conto del cliente" (lett. b); al contempo, l'art. 23, comma 4, espressamente esclude l'applicabilità del titolo VI TUB ai servizi ed attività di investimento. Dall'altro lato, si rileva che, laddove, come nel caso di specie, l'ordine impartito alla banca non riguardi un investimento ma un semplice trasferimento di *dossier* titoli, si è convenuto che sussista in via generale la competenza dell'ABF, come risulta dall'estratto verbale del primo forum tra ABF e ACF, reso pubblico sui siti dei due ADR: «i partecipanti, avuta presente la normativa di riferimento e ferma restando l'autonomia decisionale dei Collegi nella valutazione del ricorso nonché la concreta formulazione della domanda da parte del singolo ricorrente, hanno convenuto che se la contestazione riguarda:

a) il trasferimento del conto deposito titoli (ad es. ritardo e conseguente estinzione del conto) i partecipanti hanno convenuto che è generalmente competente l'ABF; l'ACF di norma non è competente in quanto tali aspetti sono riconducibili al ruolo dell'intermediario quale "amministratore" del rapporto, senza che sia rilevabile anche un nesso di strumentalità con la concreta operatività sui titoli depositati. Solo nel caso in cui la contestazione circa il ritardo nel trasferimento del conto deposito titoli sia strumentale e funzionalmente collegata alla doglianza principale relativa all'impossibilità di effettuare



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

altre operazioni sui titoli (con conseguente perdita di chance di investimento o disinvestimento) sarà competente l'ACF;

b) i ricorsi in cui la contestazione abbia ad oggetto il comportamento dell'intermediario nell'espletamento del servizio accessorio (deposito titoli in amministrazione) direttamente funzionale all'investimento, i partecipanti hanno convenuto che è generalmente competente l'ACF. A titolo meramente esemplificativo, sarà di norma competente l'ACF, e non l'ABF, per le domande relative al mancato rispetto di obblighi informativi gravanti sull'intermediario (riferiti alla prestazione di servizi di investimento), alla mancata informativa sugli eventi che riguardano gli strumenti finanziari in custodia (ad es. operazioni di aumento di capitale e esercizio del diritto di opzione), alla sottoscrizione o collocamento delle quote di un fondo, ovvero a contestazioni relative alla riscossione o all'accredito dei dividendi;

c) l'interpretazione della normativa fiscale o il regime fiscale applicabile, l'ABF e l'ACF generalmente non sono competenti (ad esempio sulla corretta applicazione delle imposte sul *capital gain*)».

Come si può osservare, il *discrimen* è costituito dalla presenza o meno di doglianze in merito agli effetti del comportamento dell'intermediario sulle possibilità di investimento del cliente. Nel caso di specie, si possono richiamare molte decisioni che concludono verso la sussistenza della competenza arbitrale: Collegio di Roma, decisione n. 7812/2023: «rientra nella competenza dell'Arbitro - essendo attinente a "servizi bancari e finanziari" e non a "servizi di investimento" - anche una controversia, come nel caso di specie, inerente le tempistiche e modalità di trasferimento di un conto di deposito titoli (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6489/2021). Ne segue che non può essere accolta l'eccezione, proposta da parte resistente, di inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell'Arbitro». Collegio di Palermo, decisione n. 7578/2020: «il Collegio ritiene la propria competenza per materia e, dunque, di poter esaminare la domanda del ricorrente, atteso che la stessa non involge alcuna valutazione in ordine alla funzione di investimento degli strumenti finanziari e del collocamento degli stessi, venendo in considerazione nel caso de quo solo la correttezza e la diligenza degli intermediari nella gestione e nel trasferimento del *dossier* titoli. Le violazioni contestate all'intermediario resistente sono da ricondurre, quindi, alla disciplina della prestazione di servizi bancari ed in quanto tali rientrano nel perimetro di competenza del Collegio».

Diverso è il caso in cui il comportamento dell'intermediario nell'esecuzione dell'ordine abbia avuto conseguenze sulle *chance* di investimento del cliente, scattando in tal caso la competenza dell'ACF: per un caso del genere v. Collegio di Milano, decisione n. 913/2024.

2. Pur nella genericità delle doglianze formulate nella domanda sopra riportata, dalla documentazione allegata deriva che le contestazioni attengono a ritardi, da parte dell'intermediario resistente, nel dar seguito ad una richiesta di trasferimento di un *dossier* titoli, nonché dal mancato trasferimento di uno di essi. In un primo momento, come esposto nella parte in fatto, il ricorrente nel febbraio 2022 chiedeva, per il suo *dossier*, la vendita di alcuni titoli e il trasferimento per gli altri presso un'altra banca; l'intermediario osserva che la richiesta, non essendo stata presentata in modalità telematica (c.d. TDT), non era soggetta a predefinite tempistiche di gestione. Senonché, il 25.02.2022 (venerdì), la banca di destinazione scelta dai ricorrenti istruiva una richiesta di trasferimento titoli, questa volta tramite il servizio interbancario "TDT" (avente ad oggetto gli stessi titoli della richiesta "ordinaria"), recepita da parte resistente il successivo 28.2.2022 (lunedì). Nel riscontrare i solleciti nel frattempo inviati dai ricorrenti, lo stesso intermediario faceva presente, con mail del 30.5.2022 di aver completato tutte le operazioni richieste tra l'11 e il



15.3.2022, ad eccezione del trasferimento del titolo “Russia”; in particolare: i) la data del 15.3.2022 si riferiva a un titolo depositato all'estero e per il quale è stato più complesso il passaggio; (ii) il titolo “Russia” non era stato suscettibile di trasferimento a motivo delle sanzioni applicate a quel paese, sicché, «allo stato, il trasferimento del suddetto titolo è stato re-istruito» e «sarà possibile procedere all'estinzione del rapporto di deposito titoli da voi detenuto presso la scrivente, in esito alla procedura di trasferimento titoli». A parte il rilievo che i trasferimenti possibili di titoli sono avvenuti entro lo stesso mese della richiesta e l'unico titolo non trasferito non lo è stato per eventi non imputabili a parte ricorrente; a parte il rilievo che, come da ordine, risultano liquidati i titoli richiesti; in ogni caso non si comprende su quali basi il ricorrente contesti un ritardo nel dar seguito alla richiesta di trasferimento, non facendo riferimento ad una precisa tempistica prevista dal contratto, peraltro non prodotto in atti (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6489/2021: «il Collegio rileva che non viene allegata copia del contratto o di altra documentazione regolante, tra le parti, le condizioni relative all'operazione in esame, ma solo l'ordine di trasferimento impartito alla banca (...) Il Collegio rileva che nessuna delle parti ha prodotto copia del contratto che regola il trasferimento dei titoli, di tal che non è possibile accogliere le istanze di parte ricorrente per mancanza di allegazione probatoria delle stesse».

D'altra parte, non è applicabile al deposito titoli la disciplina di cui all'art 126-*septiesdecies* TUB prevista per i conti di pagamento: tale procedura (estesa, secondo le decisioni del Collegio di coordinamento nn. 25 e 26 del 2024, anche ai conti correnti), attesa l'evidente diversità di oggetto del deposito titoli e la non coerenza ontologica con i servizi di pagamento, cui la procedura TDT si riferisce. Detto ciò, peraltro, è da aggiungere come i Collegi abbiano ritenuto che un dovere di tempestività dell'intermediario discendesse dai doveri generali di buona fede e correttezza, stigmatizzandosi casi in cui le richieste erano state evase nell'arco di più mesi; il ritardo *in re ipsa*, tuttavia, non vale a configurare responsabilità civile in capo alla banca, incombando sul cliente l'onere di provare i pregiudizi eventualmente patiti: cfr. Collegio di Roma, decisione n. 7812/2023: «è pacifico che fra la richiesta e l'esecuzione delle disposizioni di parte attrice siano trascorsi circa cinque mesi. Ne segue il Collegio che la banca ha senz'altro adottato una condotta non conforme a buona fede e ha violato gli standard di diligenza professionale da adottare nei rapporti con i clienti, dando seguito alla richiesta con tempi così dilatati (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 5434/2022). Accertata l'illegittimità del comportamento dell'intermediario, restano da valutare le domande risarcitorie. (...) Sul punto, il Collegio rileva che è onere della parte ricorrente quello di fornire adeguata prova del danno che assume aver patito, e che detto danno non si sia concretizzato in meri “disappunti o perdite di tempo”, ma deve necessariamente risultare dalla documentazione prodotta la ricorrenza di un serio pregiudizio, conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario contestata (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4568/2016). Tutto ciò premesso, in considerazione della documentazione in atti, conformemente a quanto rilevato dalle parti, la pretesa del proponente non è giudicata meritevole di accoglimento in quanto priva di valide evidenze probatorie, sia nell'*an* sia nel *quantum*. La relativa istanza risarcitoria non può, pertanto, essere accolta». Nello stesso senso v. Collegio di Roma, decisione n. 2201/2023; Collegio di Bologna, decisione n. 7285/2023.

Delineato il panorama degli orientamenti arbitrali, va osservato che, come detto, l'operazione censurata è stata compiuta dalla banca entro il termine di un mese e non pare perciò rintracciarsi un comportamento negligente da parte della banca depositaria del *dossier*. Motivato così il rigetto della domanda, per completezza si segnala che, quand'anche si fosse registrato un elemento di illecito astrattamente in grado di fondare un'azione risarcitoria, quella avanzata in questa vicenda risulta formulata in termini del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tutto generici, non essendo neppure allegate le circostanze in merito all'*an* e al *quantum* dei pregiudizi asseritamente patiti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI